



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.1993
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 13.12.2005
(Abrogazione Titolo 2[^] - artt. 2, 3, 4)

INDICE

ART. 1 – FONTI E FINALITA’	3
TITOLO II – ABROGATO.....	3
ART. 2 - ABROGATO	3
ART. 3 - ABROGATO	3
ART. 4 - ABROGATO	3
TITOLO III – FORUM DEI CITTADINI.....	3
ART. 5 – FINALITA’	3
ART. 6 – CONVOCAZIONE, INIZIATIVA E MODALITA’	3
ART. 7 – ASSEMBLEE – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE – CONCLUSIONI	4
TITOLO IV – ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.....	4
ART. 8 – ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTI	4
TITOLO V – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.....	5
ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI ESAME	5

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FONTI E FINALITA'

Il presente Regolamento attua i principi affermati dall'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto per promuovere e valorizzare la partecipazione popolare all'Amministrazione del Comune, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive.

TITOLO II – Abrogato

ART. 2 - Abrogato

ART. 3 - Abrogato

ART. 4 - Abrogato

TITOLO III – FORUM DEI CITTADINI

ART. 5 – FINALITA'

La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.

In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
- b) la realizzazione e la gestione di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute,
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
- e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini.

ART. 6 – CONVOCAZIONE, INIZIATIVA E MODALITA'

La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.

L'Organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- a) manifesti esposti all'Albo Pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini;

b) comunicati alla stampa ed agli altri Organi d'Informazione, ove ritenuto necessario in relazione all'importanza dell'argomento.

Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia o per territorio, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

ART. 7 – ASSEMBLEE – ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE – CONCLUSIONI

Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

All'assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Sindaco che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del Presidente.

Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia all'Organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'Organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

TITOLO IV – ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ART. 8 – ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTI

Il Comune valorizza le Libere Forme associative e le Libere Organizzazioni di Volontariato, le Fondazioni, i Comitati anche a livello territoriale e le Istituzioni private, indicati d'ora in avanti come "Libere Forme associative", promuovendo idonee forme di collaborazione.

E' istituito presso il Comune l'Albo delle Libere Forme associative suddiviso in due sezioni:

- Sezione A: nella quale sono comprese le Associazioni che hanno finalità economiche, sociali e del lavoro;
- Sezione B: nella quale sono comprese le Associazioni che hanno finalità sportive, culturali, religiose e di qualità della vita.

L'Albo è pubblico: copia di esso è posta a disposizione dei cittadini presso la Casa Comunale per la consultazione.

Sono iscritte, a domanda, all'Albo le Forme associative che:

- a) svolgono l'attività, almeno in parte o in modo occasionale, nel territorio del Comune, ed in esso mantengono attiva una sede o un recapito;
- b) perseguono le finalità di cui al comma 2 o comunque fini di pubblico interesse;
- c) svolgono un'attività non in contrasto con le disposizioni di legge;
- d) non abbiano fini di lucro.

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco. Alla domanda deve essere allegato lo Statuto o l'atto costitutivo, o, qualora non esistano uno Statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, una dichiarazione resa da uno dei promotori con le modalità di cui all'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso i terzi. Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse della forma associativa.

L'Albo è approvato con deliberazione della Giunta Comunale, previo esame ed istruttoria di rito, e viene aggiornato ogni anno, mediante nuove iscrizioni su domanda e mediante cancellazione d'ufficio delle Associazioni che abbiano cessato di svolgere le loro attività nell'ambito del territorio comunale.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione Comunale nell'attività, negli obiettivi e nell'organizzazione delle Forme associative.

Il Comune riconosce le Forme associative iscritte all'Albo quali suoi interlocutori, anche mediante la richiesta di indicazione di nominativi idonei ad essere nominati componenti delle Consulte.

Il Comune favorisce nelle forme ritenute più opportune il coordinamento tra le Associazioni iscritte all'Albo.

TITOLO V – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI ESAME

I cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte su qualsiasi materia di competenza dell'Ente locale, per la tutela della collettività, in forma scritta e sottoscritta, indirizzate al Sindaco del Comune, senza ulteriori formalità.

Le istanze e le proposte di provvedimento possono essere sottoscritte da cittadini singoli o da gruppi organizzati.

Le petizioni sono sottoscritte da almeno 200 cittadini, residenti nel territorio comunale e di età non inferiore a sedici anni.

Entro 10 giorni dal loro ricevimento il Sindaco procederà alla loro assegnazione all'assessore ovvero al funzionario competente per materia, dandone contemporanea comunicazione ad almeno uno dei sottoscrittori.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, petizione o proposta, dovrà essere data risposta scritta.